

Regolamento

del'Istituto Comprensivo Cogorno

approvato dal Collegio dei docenti il 28.06.2019

adottato dal Consiglio di Istituto il 12.06.2019

Sommario

- Art. 1 – Premessa
- Art. 2 – Pubblicità
- Art. 3 – Organi collegiali
 - 3.1. Il Consiglio di Istituto
 - 3.2. Il Collegio dei docenti
 - 3.3. Il Consiglio di Intersezione/Interclasse/Classe
- Art. 4 – Rapporti scuola - famiglia
 - 4.1. Indicazioni docenti Scuola dell'Infanzia
 - 4.2. Indicazioni docenti Scuola Primaria
 - 4.3. Indicazioni docenti Scuola Secondaria di I grado
- Art. 5 – Pubblicazione atti di interesse pubblico
- Art. 6 – Criteri generali di iscrizione alle classi iniziali
 - 6.1. Scuola dell'infanzia
 - 6.2. Scuola Primaria
 - 6.3. Scuola Secondaria di I grado
- Art. 7 – Lista d’attesa iscrizioni Scuola dell’Infanzia
- Art. 8 – Utilizzo palestre, laboratori, biblioteche, spazi esterni, altri locali
- Art. 9 – Utilizzo e conservazione dotazioni e sussidi
- Art. 10 – Frequenza degli alunni e loro vigilanza
 - 10.1 Norme comuni a tutto l'Istituto
 - 10.2. Norme valide per la Scuola Primaria e Secondaria
 - 10.3. Norme valide per la Scuola dell'Infanzia
- Art. 11 – Periodo di inserimento nella Scuola dell'Infanzia
- Art. 12 – Giustificazione assenze
- Art. 13 – Regole fondamentali di comportamento per gli alunni
- Art. 14 – Modalità di svolgimento dei viaggi d’istruzione, visite guidate etc.
- Art. 15 – Partecipazione degli alunni ad attività di carattere religioso
- Art. 16 – Interventi di esperti
- Art. 17 – Assicurazione alunni
- Art. 18 – Divieto di fumare
- Art. 19 – Limitazioni all'uso dei telefoni cellulari, smartphone, tablet ed altri dispositivi per videogiochi
- Art. 20 – Organizzazione di feste con distribuzione di alimenti e bevande
- Art. 21 – Informazione sanitaria e somministrazione farmaci
- Art. 22 – Interventi di primo soccorso
- Art. 23 – Refezione scolastica
- Art. 24 – Igiene e sicurezza locali
- Art. 25 – Tutela della privacy
- Art. 26 – Distribuzione volantini, partecipazione concorsi
- Art. 27 – Diario Scolastico di Istituto
- Art. 28 – Contributo volontario dei genitori
- Art. 29 Sanzioni disciplinari
 - 29.1. Natura, finalità e criteri di applicazione dei provvedimenti disciplinari
 - 29.2. Provvedimenti disciplinari e procedure
 - 29.3. Destinatari dei provvedimenti
 - 29.4. Organo di garanzia.

Art. 1 – Premessa

La Scuola ha una funzione eminentemente educativa: tutti i suoi componenti sono tenuti a rispettare tale finalità nei loro comportamenti, nelle scelte e nei rapporti interpersonali.

L’organizzazione dell’attività scolastica deve essere improntata su criteri di equità, collaborazione e trasparenza e finalizzata al raggiungimento degli obiettivi formativi della scuola.

Il presente regolamento svolge altresì una funzione di collegamento tra la scuola e gli utenti "interni" ed "esterni" del servizio.

Art. 2 – Pubblicità

Una copia del presente Regolamento dovrà essere esposta in modo visibile in ciascun plesso, all'albo e sul sito dell'Istituto. Il Diario Scolastico di Istituto, che ne reca copia integrale, rappresenta la modalità ufficiale di consegna ai genitori ed agli alunni del presente Regolamento.

Art. 3 – Organi collegiali

3.1. Il Consiglio di Istituto

Il Consiglio di Istituto è l'organo collegiale che unisce tutte le componenti scolastiche. Il C.d.I. è costituito dal Dirigente Scolastico e da membri eletti con mandato triennale, ciascuno per la componente che rappresenta (docenti, genitori, ATA). In particolare, il Consiglio di Istituto è costituito da diciotto membri, così suddivisi:

- n. 8 rappresentanti del personale insegnante;
- n. 8 rappresentanti dei genitori degli alunni;
- n. 2 rappresentanti del personale amministrativo, tecnico e ausiliario;
- il Dirigente Scolastico.

La prima convocazione del Consiglio d'Istituto, immediatamente successiva alla nomina dei relativi membri è disposta dal Dirigente Scolastico non oltre il ventesimo giorno dalla data in cui sono stati proclamati gli eletti.

Il Consiglio di Istituto, che elegge al suo interno la Giunta esecutiva, come si desume dalla normativa vigente, ha le seguenti competenze:

- a. *adotta* il Piano dell'Offerta Formativa deliberato dal Collegio dei Docenti ed il Regolamento di Istituto;
- a. *elabora* i criteri in merito alla formazione delle classi, alla formulazione dell'orario, all'assegnazione delle insegnanti alle sezioni/classi;
- b. *elabora e adotta* gli indirizzi generali e determina le forme di autofinanziamento;
- c. *delibera* il Programma Annuale e il Conto Consuntivo e *propone* in ordine all'impiego dei mezzi finanziari per quanto concerne il funzionamento amministrativo e didattico dell'Istituto;
- d. *esercita* le competenze in materia di uso delle attrezzature e degli edifici scolastici ai sensi della normativa vigente in materia;
- e. *si pronuncia* su ogni altro argomento attribuito dalla normativa vigente alla sua competenza.

3.2. Il Collegio dei docenti

Il Collegio dei docenti, presieduto e di norma convocato almeno sei volte all'anno dal Dirigente Scolastico, è l'organo collegiale composto da tutti i docenti in servizio nell'Istituto e, quanto alle sue competenze, che si desumono dalla normativa vigente, si sottolinea che

- a. *delibera* in materia di funzionamento didattico dell'Istituto ed esercita i propri poteri nel rispetto della libertà di insegnamento;
- a. *cura* la programmazione dell'attività educativa e didattica;
- b. *valuta* l'andamento dell'attività didattica per verificarne l'efficacia in rapporto alle Nuove Indicazioni;
- c. *adotta e promuove*, nell'ambito delle proprie competenze, iniziative di sperimentazione; documenta i risultati conseguiti e la valutazione sulle medesime;
- d. *formula proposte* in ordine alla formazione delle classi, all'assegnazione degli insegnanti alle sezioni e alle classi, e per la formulazione dell'orario, tenendo conto dei criteri generali indicati dal Consiglio di Istituto;
- e. *conferma* l'adozione dei libri di testo;
- f. *provvede* alla scelta dei sussidi didattici e delle attrezzature, nei limiti delle disponibilità finanziarie;
- g. *promuove* iniziative di aggiornamento e di formazione in servizio dei docenti dell'Istituto.

3.3. Il Consiglio di Intersezione/Interclasse/Classe

Composto da tutti gli insegnanti e dai genitori che vi sono stati eletti in qualità di Rappresentanti di Sezione/Interclasse/Classe e presieduto dal Dirigente Scolastico o da un insegnante delegato dal Dirigente stesso, il Consiglio di Intersezione/Interclasse/Classe ha il compito di:

- a. formulare proposte al Collegio dei docenti in ordine all'azione educativa, didattica ed alla sperimentazione;
- b. agevolare le relazioni fra docenti, genitori, alunni;
- c. fare proposte per l'adozione dei libri di testo e per iniziative di visite guidate e/o di viaggi d'istruzione;
- d. fare proposte o esprimere pareri in merito al piano delle attività integrative, all'orario delle lezioni, al piano degli acquisti, all'uso degli spazi e delle attrezzature.

Ai Consigli di Intersezione/Interclasse/Classe, nella riunione tecnica, che prevede la sola presenza dei docenti, competono:

- a. la realizzazione del coordinamento didattico e dell'unitarietà disciplinare;
- b. la valutazione periodica e finale degli alunni;
- c. l'assunzione di provvedimenti disciplinari.

Il Consiglio di Intersezione/Interclasse/Classe, convocato dal Dirigente Scolastico, si riunisce con cadenza periodica, stabilita nel piano annuale delle attività, salvo ragioni di urgenza. La convocazione degli Organi Collegiali deve essere disposta con un preavviso non inferiore a cinque giorni rispetto alla data delle riunioni. La convocazione deve essere fatta con lettera scritta e va pubblicizzata mediante affissione all'albo dell'Istituto Comprensivo e/o dei Plessi. Nell'avviso vanno indicate il

giorno e l'ora della riunione, la sede, gli argomenti posti all'Ordine del Giorno. In casi urgenti la riunione può essere convocata con un preavviso di sole ventiquattro ore. Di tutte le riunioni va redatto apposito verbale, sottoscritto dal segretario dell'organo e quindi firmato dal presidente, che ne garantisce la veridicità formale.

Art. 4 – Rapporti scuola - famiglia

4.1. Indicazioni docenti Scuola dell'Infanzia

Almeno quattro volte all'anno i docenti si incontrano con i genitori in maniera assembleare.

In caso di necessità i genitori e/o i docenti possono richiedere colloqui, tramite comunicazione scritta o telefonica, se urgente.

4.2. Indicazioni docenti Scuola Primaria

Ogni bimestre i docenti convocano i genitori di ciascun alunno per informare sull'andamento delle attività didattiche. In caso di necessità genitori o docenti possono richiedere colloqui straordinari, tramite comunicazione scritta.

4.3. Indicazioni docenti Scuola Secondaria di I grado

I colloqui avverranno attraverso incontri individuali secondo calendari stabiliti; due volte l'anno, invece, sono fissati colloqui generali, uno per quadrimestre, entro il mese di aprile. In caso di necessità genitori o docenti possono richiedere colloqui straordinari, tramite comunicazione scritta.

Art. 5 – Pubblicazione atti di interesse pubblico

All'albo dell'Istituto Comprensivo vanno affissi l'elenco delle delibere assunte dal Consiglio di Istituto e la copia del bilancio preventivo redatto annualmente; nei Consigli d'Intersezione/Interclasse/Classe va letta una sintesi delle decisioni prese dal Consiglio di Istituto. Il verbale del Consiglio di Istituto e qualsiasi atto alla gestione della Scuola può essere consultato da chiunque ne abbia interesse, nei locali della scuola stessa, durante l'Orario di Ricevimento degli Uffici di Segreteria.

Art. 6 – Criteri generali di iscrizione alle classi iniziali

Ferma restando la responsabilità del Dirigente, sia in relazione alla formazione delle classi, sia rispetto all'assegnazione ad esse dei docenti, sentite le indicazioni del Consiglio di Istituto ed il parere del Collegio dei Docenti, si dettagliano di seguito i criteri generali di iscrizione degli allievi alle classi iniziali, deliberati dal Consiglio di Istituto:

6.1. Scuola dell'Infanzia (nuovi criteri deliberati e approvati dal Collegio dei Docenti il 28.06.2021 e adottati dal Consiglio di Istituto il 21.07.2021)

1. Residenza nel comune dell'istituto Comprensivo in tutti i plessi (Criterio prevalente sugli altri)
2. Alunni diversamente abili
3. Età anagrafica dell'alunno
4. Nucleo familiare di un solo genitore
5. Entrambi genitori lavoratori
6. Fratelli/sorelle presenti nello stesso istituto (di norma per i non residenti e in generale per la scelta del plesso)
7. Lavoro dei genitori nel comune della scuola (solo per i non residenti)
8. Per i soli residenti vale un fattore di prossimità al plesso.

6.2. Scuola Primaria

1. Residenza nel Comune della Scuola o dell'Istituto;
2. Alunni provenienti dalla scuola dell'Infanzia dello stesso Istituto;
3. Alunni con fratelli o sorelle già iscritti nello stesso Istituto;
4. Alunni con genitori che lavorano nello stesso Comune;
5. Alunni disabili.

6.3. Scuola Secondaria di I grado

1. Alunni ripetenti iscritti per la seconda volta;
2. Residenza nel comune della Scuola o dell'Istituto;
3. Alunni provenienti dalla Scuola Primaria dell'Istituto;
4. Alunni con fratelli o sorelle già iscritti;
5. Alunni disabili.
6. Alunni con genitori che lavorano nello stesso Comune dell'Istituto.

Art. 7 – Lista d'attesa iscrizioni Scuola dell'Infanzia

Il Consiglio di Istituto determina le modalità di applicazione dei criteri di cui sopra. In seguito a tale applicazione, nel caso di iscrizioni alla Scuola dell'Infanzia in numero superiore ai posti disponibili, si può generare una "lista d'attesa", che può dare diritto, in specifici casi, all'inserimento di alunni in fase successiva all'inizio dell'anno. In particolare "in caso di assenza ingiustificata continuativa superiore a 45 giorni il bambino può perdere il diritto alla frequenza in favore del primo escluso presente nell'eventuale lista d'attesa" (Delibera n. 47 del 22.03.2017).

Art. 8 – Utilizzo palestre, laboratori, biblioteche, spazi esterni, altri locali

Il Consiglio di Istituto esprime parere obbligatorio riguardo alla concessione in uso della palestra o di altri locali da parte dell'Ente Locale proprietario a gruppi sportivi, associazioni, enti estranei alla Scuola. La temporanea concessione di locali, in orario extrascolastico, ad Enti o Società esterni alla Scuola può avvenire previa autorizzazione del D.S. nel rispetto dei criteri stabiliti dal Consiglio d'Istituto. Le richieste di concessione dei locali devono pervenire alla Scuola di norma almeno trenta giorni prima della data di utilizzo. In tutti i casi, ogni responsabilità in ordine a danni non derivanti dalla struttura stessa, nel momento in cui un locale è utilizzato da terzi, ricadrà sul soggetto che avrà ottenuto l'utilizzo di cui ai commi precedenti. Gli insegnanti, in fase di programmazione iniziale, stabiliranno i criteri e gli orari riguardanti l'utilizzo di palestre, spazi esterni,

laboratori, biblioteche, etc. Il D.S. può consentire l'uso di detti spazi in orario extrascolastico, previa valutazione delle motivazioni, alle varie componenti scolastiche che ne facciano richiesta almeno cinque giorni prima della data di utilizzo.

Art. 9 – Utilizzo e conservazione dotazioni e sussidi

Ad ogni Plesso verrà dato all'inizio di ogni anno scolastico un elenco delle dotazioni esistenti e regolarmente inventariate. Il coordinatore di Plesso incaricato segnalerà tempestivamente eventuali guasti, furti o altre anomalie.

Art. 10 – Frequenza degli alunni e loro vigilanza

La frequenza delle lezioni e delle altre attività avviene alle seguenti condizioni.

10.1 Norme comuni a tutto l'Istituto

- a. In caso di indisposizione l'alunno può uscire prima del termine delle lezioni se prelevato da un genitore o da chi ne esercita la patria potestà o da un adulto delegato, previamente autorizzato dai genitori per iscritto ed individuabile nella propria identità anagrafica. L'uscita dovrà essere segnalata sull'apposito modello prestampato, compilato e firmato da chi esegue il ritiro, o su registro di classe.
- b. L'uscita anticipata per motivi eccezionali e documentati può avvenire solo su richiesta scritta dei genitori o da chi ne esercita la patria potestà e a condizione che l'alunno venga prelevato da un genitore o da un adulto delegato, previamente autorizzato dagli stessi per iscritto ed individuabile nella propria identità anagrafica.
- b. In casi di estrema necessità chi esercita la patria potestà può richiedere per il proprio figlio un "breve permesso" all'interno dell'orario scolastico. Dovrà essere preventivamente presentato anche in questo caso l'apposito modulo agli Insegnanti di Sezione/Classe.
- c. Al termine delle lezioni, l'uscita degli alunni avviene sotto la vigilanza del personale docente e ausiliario in servizio, che accompagna gli allievi fino al portone della scuola, ovvero, se presente, al cancello di uscita.
- d. È assolutamente vietato l'ingresso in tutte le sedi in orario scolastico a persone estranee non autorizzate.
- e. I portoni d'ingresso delle Scuole devono essere chiusi dall'interno e devono essere forniti di campanello.
- f. In caso di sciopero o Assemblea Sindacale, l'Istituto si atterra alle disposizioni vigenti, assicurando la massima tempestività nell'informazione e garantendo, se richiesto dalle norme vigenti, la vigilanza sui minori. Si precisa inoltre che, viste le norme vigenti a tutela del diritto di sciopero, la Scuola non sempre sarà in condizione di garantire la vigilanza. Pertanto è buona norma che i genitori si informino preventivamente sull'opportunità o meno di mandare i figli a Scuola.
- g. La partecipazione al pre-scuola e/o al post-scuola, là dove istituiti, avviene con richiesta scritta e motivata da parte delle famiglie; in caso di eccedenza nel numero delle domande, verrà autorizzata in primo luogo la frequenza degli alunni con entrambi i genitori in situazione lavorativa e di quelli con particolari problemi familiari.
- h. I minori, all'interno degli edifici scolastici, vanno sempre vigilati; durante l'orario scolastico, in particolare, tale incombenza spetta ai docenti e in caso di loro assenza momentanea ai Collaboratori Scolastici.
- i. Per attività svolte all'esterno della Scuola è previsto un ulteriore accompagnatore.
- j. Durante gli incontri tra genitori ed insegnanti in assemblee di classe e/o colloqui individuali, non è consentito ai genitori lasciare i bambini incustoditi nei locali e negli spazi della Scuola, sia al fine di evitare situazioni di potenziale pericolo, che di tutelare la necessaria tranquillità e riservatezza dei colloqui.

10.2. Norme valide per la Scuola Primaria

- a. La Scuola assume la sorveglianza degli alunni solo cinque minuti prima dell'inizio delle lezioni. Tale responsabilità spetta al personale docente in servizio alla prima ora. La sorveglianza, prima dell'inizio delle lezioni, per coloro che usufruiscono del servizio di pre-scuola, previsto e autorizzato, fa capo al collaboratore scolastico in servizio nel plesso. I bambini che usufruiscono dello scuolabus vanno accolti sempre e comunque all'interno della Scuola, nell'ambito dell'orario previsto per il pre-scuola.
- a. Gli alunni in ritardo sono ammessi a scuola dall'Insegnante in quel momento in servizio, il quale annoterà l'accaduto sul Registro di Classe; in caso di ritardo abituale e ripetuto i docenti della Classe dovranno avvisare la Presidenza; se il ritardo è dovuto ad un motivo documentato e prevedibile (visita medica, impegni di famiglia, ...) è richiesto un preavviso nei giorni precedenti.
- b. La durata dell'intervallo e le sue modalità di svolgimento sono disciplinate a seconda delle esigenze organizzative dei singoli Plessi.
- c. La Scuola con tutte le sue componenti deve perseguire il fine di raggiungere ottimi livelli di frequenza. Nel momento in cui gli Insegnanti rileveranno un numero eccessivo di assenze saltuarie da parte dell'alunno, faranno presente la situazione in Presidenza, in maniera che vengano valutate eventuali forme di intervento presso la famiglia. Le attività e le lezioni svolte al pomeriggio hanno la stessa dignità di quelle del mattino e pertanto vanno segnalati in Presidenza eventuali casi di iscritti che al pomeriggio hanno una frequenza poco regolare.
- d. I genitori o chi ne esercita la patria potestà o l'adulto delegato, sono tenuti al ritiro degli alunni al termine delle lezioni. Non essendo presumibile che la Scuola risponda senza limiti di tempo della sorveglianza degli stessi, anche dopo il termine delle lezioni, i docenti attendono di norma cinque minuti oltre l'orario di servizio l'arrivo di eventuali genitori ritardatari.
- e. Trascorso tale termine gli allievi eventualmente non ritirati dai rispettivi genitori sono affidati alla vigilanza del personale Ausiliario fino all'orario di scadenza del termine di servizio. Nel frattempo, la Scuola, come le sue

articolazioni sul territorio, provvederà a contattare le famiglie per l'immediato ritiro o, nel caso ciò non fosse possibile, ad allertare la polizia municipale per la consegna dei allievi alle rispettive famiglie.

- f. I soggetti diversi dai genitori o da chi ne esercita la patria potestà, che vengono a ritirare gli alunni, devono essere previamente autorizzati dagli stessi per iscritto e devono essere individuabili nella loro identità anagrafica.
- g. Non rientra, inoltre, tra i doveri dell'Istituzione scolastica verificare la sicurezza del mezzo con cui gli alunni si allontanano dalla Scuola.

10.3. Norme valide per la Scuola Secondaria

- a. La Scuola assume la sorveglianza degli alunni solo cinque minuti prima dell'inizio delle lezioni. Tale responsabilità spetta al personale docente in servizio alla prima ora. La sorveglianza, prima dell'inizio delle lezioni, per coloro che usufruiscono del servizio di pre-scuola, previsto e autorizzato, fa capo al collaboratore scolastico in servizio nel plesso. I bambini che usufruiscono dello scuolabus vanno accolti sempre e comunque all'interno della Scuola, nell'ambito dell'orario previsto per il pre-scuola.
- a. Gli alunni in ritardo sono ammessi a scuola dall'Insegnante in quel momento in servizio, il quale annoterà l'accaduto sul Registro di Classe; in caso di ritardo abituale e ripetuto i docenti della Classe dovranno avvisare la Presidenza; se il ritardo è dovuto ad un motivo documentato e prevedibile (visita medica, impegni di famiglia, ...) è richiesto un preavviso nei giorni precedenti.
- b. La durata dell'intervallo e le sue modalità di svolgimento sono disciplinate a seconda delle esigenze organizzative dei singoli Plessi.
- c. La Scuola con tutte le sue componenti deve perseguire il fine di raggiungere ottimi livelli di frequenza. Nel momento in cui gli Insegnanti rileveranno un numero eccessivo di assenze saltuarie da parte dell'alunno, faranno presente la situazione in Presidenza, in maniera che vengano valutate eventuali forme di intervento presso la famiglia. Le attività e le lezioni svolte al pomeriggio hanno la stessa dignità di quelle del mattino e pertanto vanno segnalati in Presidenza eventuali casi di iscritti che al pomeriggio hanno una frequenza poco regolare.
- d. L'uscita da scuola in autonomia (ai sensi dell'art. 19 bis L. 172 del 4/12/2017, G.U n° 284 del 5 dicembre 2017), è soggetta a **preventiva autorizzazione dei genitori**, resa in forma scritta, recante contestuale esonero del personale scolastico dalla responsabilità connessa all'obbligo di vigilanza dei minori. Pertanto, acquisita la relativa autorizzazione, sarà possibile consentire ai **solì minori autorizzati** l'uscita autonoma al termine delle lezioni, ovvero delle attività previste dal Piano dell'Offerta Formativa, per tutto il corrente anno scolastico e, limitatamente agli alunni delle classi terze, per il periodo necessario all'espletamento delle prove dell'Esame di Stato conclusivo del I Ciclo di Istruzione obbligatoria. Si precisa che tale provvedimento non riguarda l'eventuale uscita anticipata dell'alunno, per la quale continua ad applicarsi la precedente regolamentazione.
L'autorizzazione, presentata dai genitori, sarà valutata dal consiglio di classe che terrà in considerazione il grado di autonomia dei singoli allievi valutando le situazioni specifiche (specialmente in caso di L. 104) e si riserverà di esprimere il proprio parere.
- e. Nel caso di uscita non autonoma trascorso il termine dei cinque minuti gli allievi eventualmente non ritirati dai rispettivi genitori sono affidati alla vigilanza del personale ausiliario e nel frattempo la Scuola, come le sue articolazioni sul territorio, provvederà a contattare le famiglie per l'immediato ritiro o, nel caso ciò non fosse possibile, ad allertare la polizia municipale per la consegna degli allievi alle rispettive famiglie.
- h. I soggetti diversi dai genitori o da chi ne esercita la patria potestà, che vengono a ritirare gli alunni, devono essere previamente autorizzati dagli stessi per iscritto e devono essere individuabili nella loro identità anagrafica.
- i. Non rientra, inoltre, tra i doveri dell'Istituzione scolastica verificare la sicurezza del mezzo con cui gli alunni si allontanano dalla Scuola.

10.4. Norme valide per la Scuola dell'Infanzia

Gli alunni possono entrare e uscire negli orari stabiliti dal Consiglio di Istituto all'inizio dell'anno scolastico e affissi al portone d'ingresso.

Art. 11 – Periodo di inserimento nella Scuola dell'Infanzia

Le Scuole dell'Infanzia, per favorire in modo sereno il distacco dalle famiglie e il primo rapporto con l'istituzione scolastica, nelle prime due settimane di inizio anno, osserveranno l'orario 8,00 – 13,00. Potranno essere così scaglionati gli inserimenti e la permanenza dei nuovi iscritti, garantendo la contemporanea presenza delle insegnanti nelle sezioni. Prima dell'inizio della frequenza si incontreranno i genitori dei bambini e le insegnanti dell'Infanzia per stabilire un calendario di inserimento (settembre). Verrà data la precedenza ai genitori con problemi lavorativi. I bambini di tre anni, nuovi iscritti, inizieranno la frequenza con durata di due ore. Si valuterà poi insieme ai genitori l'allungamento dell'orario. In particolare, dopo le prime due settimane di frequenza antimeridiana gli allievi di quattro e cinque anni frequenteranno per tutto il tempo scuola, mentre per i più piccoli si valuterà caso per caso. In presenza di particolari condizioni climatiche, nel mese di giugno, può essere predisposta una riduzione dell'orario.

Art. 12 – Giustificazione assenze

Giustificazioni nella Scuola Primaria e Secondaria di I grado. Tutte le assenze degli alunni vanno giustificate in forma scritta a mezzo diario scolastico dal genitore o da chi è responsabile dell'obbligo scolastico al momento del rientro in classe dell'alunno.

L'alunno ammesso in classe provvisoriamente, poiché non giustificato, deve regolarizzare la giustificazione entro e non oltre il giorno successivo.

Comunicazione delle assenze nella Scuola dell'Infanzia. La comunicazione delle assenze nella Scuola dell'Infanzia avviene di regola in forma orale. In particolare, di fronte a casi di interruzione della frequenza non preannunciata e per periodi superiori ai 15 giorni, di norma, fermo restando che l'onere di avvisare la scuola spetta in prima istanza alla famiglia, la Scuola stessa cercherà tuttavia di sentire gli esercenti la patria potestà per giustificare l'assenza. Tale situazione, se non risolta nei successivi trenta giorni, potrà condurre alla sospensione della frequenza per l'intero anno scolastico, come previsto dalla delibera del Consiglio di Istituto citata sopra all'articolo 7.

Art. 13 – Regole fondamentali di comportamento per gli alunni

All'inizio di ogni anno scolastico viene consegnato a genitori ed allievi il "Patto di Corresponsabilità Educativa", cui si rimanda, nel quale vengono definite le regole da seguire e su cui riflettere per realizzare una buona convivenza all'interno delle classi e dei gruppi, nel rispetto dei diritti e dei doveri della persona umana. Il "Patto" ed il "Regolamento" alludono naturalmente ad un orizzonte più ampio, che mira ai valori della cittadinanza italiana ed europea. Con riferimento ad entrambi i documenti citati, si riassumono qui alcune regole fondamentali, il cui rispetto può costituire una prima base per la promozione delle competenze sociali e civiche dei futuri cittadini italiani ed europei:

- mantenere un comportamento *rispettoso* nei confronti di tutte le persone presenti nella scuola, sia nell'atteggiamento che nel linguaggio;
- mantenere un contegno *educato* non solo all'interno ma anche nei pressi della Scuola;
- *partecipare* alle lezioni ed a tutte le altre attività organizzate dalla scuola con ordine e disciplina;
- *non sporcare né danneggiare* i mobili e gli arredi della Scuola, i muri, le porte e qualsivoglia altro bene della comunità scolastica;
- in caso di *responsabilità verso persone o cose*, adoperarsi per *risarcire o riparare* il danno arrecato, sia che si tratti di danno materiale che morale;
- *non portare* a scuola oggetti, giocattoli, libri o giornali non attinenti alle attività scolastiche o non esplicitamente autorizzati dagli insegnanti;
- *vestirsi decorosamente* e curare la dignità fisica e morale della propria persona;
- *non allontanarsi* senza autorizzazione dall'aula ovvero dalla presenza degli insegnanti cui si è affidati.

Art. 14 – Modalità di svolgimento dei viaggi d'istruzione, visite guidate etc.

Si rimanda all'allegato "*Regolamento dei Viaggi d'istruzione*".

Art. 15 – Partecipazione degli alunni ad attività di carattere religioso

La partecipazione degli alunni ad iniziative di carattere religioso è doverosamente libera e avviene con il consenso delle famiglie. Gli alunni che non partecipano a dette iniziative svolgono attività "alternative" alla presenza di un docente.

Art. 16 – Interventi di esperti

Sono consentite e autorizzate tutte le iniziative organizzate da Enti Locali, A.S.L., Associazioni con finalità sociali, culturali o formative idonee all'ambiente scolastico, ovvero soggetti autorizzati dall'Ufficio Scolastico Regionale che prevedano l'intervento di una o più esperti nelle classi per un numero limitato di volte, a supporto del lavoro svolto dagli Insegnanti in base al piano di lavoro annuale.

Possono essere ammessi, se ritenuti utili dagli Organi collegiali, gli apporti occasionali dei familiari degli alunni che intervengano per fornire testimonianze di valore educativo, storico, formativo, soprattutto se attinenti alla migliore conoscenza della realtà locale.

Per interventi riguardanti tematiche particolari (educazione sessuale, prevenzione tossicodipendenze etc.) verrà richiesta preventivamente l'adesione vincolante a tutte le famiglie.

Art. 17 – Assicurazione alunni

Tutti gli alunni sono assicurati dalla Scuola con massimali congrui contro gli infortuni e per i rischi riguardanti la "responsabilità civile". La partecipazione delle famiglie alla spesa di assicurazione viene ricavata dal contributo volontario dei genitori. Le caratteristiche delle polizze sottoscritte vengono illustrate annualmente in sede di Consiglio di Istituto.

Art. 18 – Divieto di fumare

Va osservato da chiunque il divieto di fumare in tutti i locali scolastici compresi i corridoi, gli spazi aperti e tutte le pertinenze della scuola. Tra le pertinenze della scuola si individua senz'altro il cortile centrale dei plessi interni alla struttura del Villaggio del Ragazzo, ma anche tutte le altre zone interne aperte degli altri plessi dell'Istituto. Il Capo d'Istituto assicura il rispetto di questa specifica nell'ambito della Scuola e, se necessario, individua collaboratori delegati a fare rispettare questa norma.

Art. 19 – Limitazioni all'uso dei cellulari, smartphone, tablet, altri dispositivi per videogiochi

1. Ai sensi della normativa vigente non è consentito l'uso dei telefoni cellulari o smartphone durante le ore di lezione né al personale docente e non docente, salvo ragioni di servizio, né agli alunni.
2. In particolare nella scuola primaria non è consentito agli allievi portare detti dispositivi a scuola, neppure in caso di uscite didattiche o viaggi di istruzione.
3. Per quanto riguarda la scuola secondaria di primo grado non è consentito agli allievi di far uso di tali dispositivi per tutto il tempo dell'attività scolastica, dal momento dell'ingresso fino a quello dell'uscita dall'edificio scolastico e dalle sue pertinenze (eventuale cortile della scuola), né per effettuare telefonate, né per fare fotografie o video.

4. Nel corso dei viaggi istruzione di durata superiore ad un giorno, si consente agli allievi della scuola secondaria di I grado di utilizzare, durante la giornata, tali dispositivi per realizzare foto o video, laddove consentito, nonché per eseguire o ricevere chiamate, laddove strettamente necessario. Tuttavia al rientro in albergo, la sera, nell'orario stabilito dal docente capo-gita, in base al relativo regolamento, non sarà consentito fare più alcun uso dei cellulari, in quanto dovranno essere tutti consegnati al docente di riferimento, che provvederà alla conservazione in luogo sicuro in accordo con l'albergo. I cellulari saranno disponibili la mattina successiva.

5. Nel rispetto di quanto stabilito ai punti precedenti, i docenti, nell'esercizio della loro libertà didattica e di ricerca, potranno programmare momenti di utilizzo di strumenti digitali personali, quali lo smartphone, il tablet o una console di gioco, per precise e motivate finalità, assumendo la responsabilità della particolare vigilanza da attuare.

6. Al di fuori dei casi descritti non è previsto - e quindi non è consentito - portare a scuola e fare uso di tablet o console di gioco.

Art. 20 – Organizzazione di feste con distribuzione di alimenti e bevande

In occasione di feste di vario genere (compleanni, Natale, Carnevale, ecc.), nelle quali è richiesta l'autorizzazione degli insegnanti, è vietato distribuire alimenti e/o bevande confezionati in ambito familiare.

Art. 21 – Informazione sanitaria e somministrazione farmaci

I genitori sono tenuti a comunicare eventuali intolleranze alimentari, forme allergiche e/o qualsiasi altra patologia. Il personale in servizio non è di norma autorizzato a somministrare alcun tipo di medicinale. In casi seri e documentati, potrà essere concordato tra famiglia, personale medico di riferimento e scuola un protocollo di somministrazione di farmaci.

Art. 22 – Interventi di primo soccorso

In casi di grave emergenza sanitaria (infortunio, malore, febbre alta, ...) sia riguardo agli alunni che al personale, verrà avvertito l'apposito servizio, chiamando il numero 118, e subito dopo la famiglia. Se ritenuto indispensabile dal personale medico e/o paramedico intervenuto, verrà organizzato il trasporto al pronto soccorso più vicino mediante autoambulanza, alla presenza del docente o del collaboratore o del genitore.

Art. 23 – Refezione scolastica

Nelle varie situazioni dovranno essere esposti e pubblicizzati il menù plurisettimanale e la tabella dietetica una volta che siano stati visti dalle autorità competenti. È prevista la formazione di una Commissione mensa per ogni Plesso. I genitori sono tenuti a comunicare eventuali intolleranze alimentari, forme allergiche e/o qualsiasi altra patologia documentata, ovvero particolari diete legate a tradizioni o precetti religiosi.

Art. 24 – Igiene e sicurezza locali

Alunni, personale, addetti alle pulizie devono impegnarsi per mantenere tutti i locali in condizioni di igiene e pulizia. Ogni anno scolastico verranno fatte due prove di evacuazione coordinate dai delegati per la sicurezza.

Art. 25 – Tutela della privacy

A partire dal 25 maggio 2018 è entrato in vigore in tutti gli Stati membri il Regolamento UE 2016/679, che sostituisce tutta la normativa precedente, noto come GDPR (General Data Protection Regulation), relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento e alla libera circolazione dei dati personali. Le nuove informative sulla Privacy, aggiornate in base a detto Regolamento, inerenti la tutela dei dati personali di genitori ed alunni di questo istituto, sono presenti sul sito istituzionale, in sezione dedicata, nonché, in parte, sul Diario di Istituto. Come tutte le Pubbliche Amministrazioni, anche gli istituti scolastici sono altresì obbligati alla nomina di una nuova figura professionale, il DPO o RPD, (Data Protection Officer o Responsabile dei dati personali). Il compito di tale figura, in continuità con il Garante Nazionale, è quello di supportare, controllare, fornire pareri, predisporre azioni formative per il personale, essere accessibile anche per il pubblico esterno.

Art. 26 – Distribuzione volantini, partecipazione concorsi

La distribuzione di materiali propagandistici potrà avvenire solo previa autorizzazione del Dirigente Scolastico o dei suoi delegati; non verranno prese in considerazione proposte con evidenti scopi di lucro. L'affissione di manifesti sarà regolata dalle stesse norme sopra citate. La partecipazione a qualsiasi iniziativa che coinvolga gli alunni (concorsi, mostre, ...) proposta dall'esterno dovrà essere approvata dal Dirigente Scolastico. Eventuali proposte commerciali o di divulgazione di materiale pubblicitario dovranno essere indirizzate direttamente a chi esercita la patria potestà.

Art. 27 – Diario Scolastico di Istituto

Il Diario Scolastico di Istituto è a tutti gli effetti un documento ufficiale di comunicazione tra la scuola e la famiglia. In quanto contiene le firme dei genitori riconosciute dalla scuola, esso ha natura obbligatoria nella secondaria di I grado e nella primaria, e va pertanto conservato con cura e portato a scuola tutti i giorni da parte degli allievi.

I genitori controllano quotidianamente il Diario e firmano le eventuali comunicazioni in esso presenti. Un'eventuale seconda copia del diario, ove disponibile, in seguito a smarrimento o deterioramento, comporta di norma il pagamento della copia ovvero di un libretto sostitutivo.

Art. 28 – Contributo volontario dei genitori

Il contributo volontario dei genitori per l'a.s. 2020-2021 è confermato a 30€. Esso si compone di una prima quota di 20€, da versare a partire dal mese di maggio 2020 e destinata a coprire essenzialmente le spese di assicurazione, del diario scolastico d'istituto e di una seconda quota di 10€ che verrà richiesta a partire dal mese di settembre 2020 per l'acquisto di materiali, attualmente obsoleti o carenti, a favore di tutti plessi.

Art. 29 Sanzioni disciplinari

29.1. Natura, finalità e criteri di applicazione dei provvedimenti disciplinari

Le sanzioni disciplinari all'interno della scuola sono parte integrante del processo formativo ed hanno pertanto una finalità educativa, come si evince in particolare dall' art. 4 dello *Statuto delle Studentesse e degli studenti della scuola secondaria*, D.P.R.249/98 e successive modifiche. A tale *Statuto* si rimanda per ogni ulteriore approfondimento e se ne richiede la progressiva conoscenza da parte di tutti gli allievi della scuola secondaria di primo grado. Dette sanzioni, la cui applicazione osserverà il principio di gradualità, in relazione all'età del discente, alla gravità della mancanza, alla recidività dell'atto, avranno pertanto lo scopo di:

- far crescere in ogni allievo l'autoconsapevolezza e il rispetto di sé;
- insegnare a riconoscere, a rispettare e ad avere attenzione per gli altri, specialmente se svantaggiati;
- sviluppare la consapevolezza, il rispetto e la cura dello spazio pubblico;
- promuovere organicamente l'intero processo formativo dell'allievo entro la comunità scolastica.

Esse faranno riferimento alle seguenti categorie di infrazioni: I) al presente Regolamento di Istituto ovvero ed ai suoi allegati, nonché al Patto di Corresponsabilità; II) a regole che ne derivino naturalmente o logicamente; III) a regole coerenti con i principi di cui al citato *Statuto* o alla normativa generale.

29.2. Provvedimenti disciplinari e procedure

In conseguenza delle succitate infrazioni sono previste le seguenti sanzioni:

- a. **richiamo verbale;**
- a. **assegnazione di compiti supplementari;**
- b. **ammonizione scritta sul diario da parte del Docente;**
- c. **ammonizione scritta sul diario e sul registro di classe da parte del docente;**
- d. **ammonizione scritta da parte del Dirigente scolastico;**
- e. **sospensione dalle lezioni per un periodo fino a 15 giorni adottate dal Consiglio di classe;**
- f. **sospensione dalle lezioni per un periodo superiore ai 15 giorni;**
- g. **sospensione che implica l'esclusione dallo scrutinio conclusivo o la non ammissione all'esame di stato conclusivo del ciclo di studi.**

Dell'avvio dei procedimenti amministrativi che possono comportare l'irrogazione delle sanzioni di cui sopra alle lettere e), f), g) ed h) sarà data informazione alle famiglie tramite comunicazione proveniente direttamente dal Dirigente scolastico. Tale comunicazione non corrisponde all'irrogazione della sanzione, ma solo l'avvio della fase istruttoria, cui può seguire una qualunque delle sanzioni di cui alle succitate lettere, oppure l'archiviazione del procedimento. Le sanzioni previste in particolare ai punti **g) e h)** sono adottate dal Consiglio di Istituto.

È possibile convertire la sospensione dalle lezioni in attività a favore della comunità scolastica o in attività formative guidate da un docente o da altro personale della scuola individuato dal dirigente scolastico, sentiti eventualmente gli OOCC, al fine di promuovere la valenza formativa della sanzione. Tale attività potrà essere svolta sia al di fuori che all'interno dell'orario scolastico curricolare. In tal caso l'allievo potrà essere inserito in una classe diversa dalla propria.

I genitori potranno essere convocati dai docenti o dal Dirigente Scolastico per concordare strategie comuni.

29.3. Destinatari dei provvedimenti

Le sanzioni disciplinari più gravi (punto 2. lettere da **d)** ad **h)**) sono di norma rivolte agli allievi della scuola secondaria di primo grado. Peraltro, nel rispetto del già ricordato principio di gradualità, le sanzioni di cui al punto 2. lettere **a)**, **b)** e **c)** sono senz'altro applicate anche agli allievi della scuola primaria da parte dei docenti di classe. Ulteriori provvedimenti disciplinari a carico degli allievi della primaria sono da considerarsi eccezionali e saranno valutati e disposti direttamente da Dirigente Scolastico, in seguito a regolare procedimento istruttorio.

29.4. Organo di garanzia.

Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso, nella scuola secondaria, da parte di chiunque abbia interesse, entro 15 giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, all'Organo di garanzia interno.

L'organo di garanzia è presieduto dal Dirigente Scolastico e composto da due genitori e un docente, membri eletti del Consiglio d'Istituto, dura in carica tre anni.